


N. 24/191

Bellinzona 28 Marzo 1874

CONFEDERAZIONE SVIZZERA



IL CONSIGLIO DI STATO

del Cantone del Ticino

Am. Ruziz. & P.
5. IV 74

All' Alto Consiglio Federale Svizzero

Berna.

U. S. G. Cari e fedeli Confederati!

Rispondiamo alla pregiata Nota 20 corrente delle S. S. S. C. con cui ci si chiede quali risultati fornì l'esperienza dell'applicazione del nostro Decreto 30 Agosto 1873, concernente l'emigrazione degli spazzacamini.

5/1

Ed avvantutto speriamo, che siccome quel Decreto rivestiva un carattere di transitorietà, di provvedimento esecutivo interimale, adottato in virtù de' poteri conferiti dal Gran Consiglio; così, volendone ottenere la conversione in Decreto Legislativo, d'una applicazione duratura, ed evitare eventuali quistioni di incostituzionalità, ci siamo rivolti al Gran Consiglio con Messaggio, di cui già si comunicò il tenore alle S. S. S. C., per riportarne la approvazione, e domandando anzi che gli fosse data maggiore estensione.

Il Gran Consiglio accolse li fatti la nostra proposta, e ripose gli articoli del Decreto nostro nel Decreto Legislativo 28 febbrajo pmo pto., di cui uniamo N. 5 Copie.

Con quest'ultimo, si portarono alcune modificazioni alle primitive discipline, estendendole all'esercizio di professioni



~ giuochi e altre specie, ed al Cantone, (Art. 10^o), fissando il
 ~ massimo della multa in fr. 100; (Art. 11^o), e riducendo la proibizione
 ~ all'età di 12 anni compiuti. Quest'ultima, per avventura,
 non sembrerà la più gravida innovazione; ma gioverà osservare, che
 allato di questo Decreto, sta la Legge Scolastica 10 Dicembre
 1844, la quale all'Art. 114 stabilisce:

Articolo 114^o. "Alla Scuola Comunale devono intervenire tutti
 ~ gli individui dell'uno o dell'altro Sesso, dai 6, ai 14 anni
 ~ compiuti, calcolandosi l'età dal 1^o Novembre di ciascun anno."

È sta pure, l'Art. 1122, del Codice Penale disponente:

Art. 1122^o. "I genitori, o i curatori, che abbandonano o loro
 ~ figli o pupilli, all'oziosità, all'accattonaggio, al vagabondaggio,
 ~ o li presteranno o abbandoneranno ad altri perché li menino
 ~ seco nel vagabondaggio, nell'accattonaggio e nella oziosità, saran-
 ~ no puniti coll'arresto di 5 giorni, e coll'ammenda (al 1^o
 ~ al 3^o grado) fr. 50, a. 250).

Daltronde, riconoscendolo necessario, non mancherà
 ~ remo, al caso, di proporre nuove modificazioni, nel senso d'elevar
 ~ l'età per la proibizione, appena sia ben assicurata l'esecuzione delle
 ~ discipline suddette.

Di tale esecuzione e de' suoi risultati, - su cui ora
 ~ ci si muove interpellanza, noi abbiamo fin dai primordi, ragioni
 ~ di essere solerti, fatti; imperocché essa ci porta all'istruzione, giusta i dati

~ piuttosto buon viso, e se qualche reclamo fu avanzato, lo si basava precipuamente all'obbligo di esecuzione di Contratti anteriori, stipulati colle Comuni Italiane, per la spazzatura dei Camini;

2.^o

Che, ci riesce facile constatare le Contravvenzioni, col raffronto delle Rubriche degli obbligati alla Pubblica, e Quelle degli intervenuti, e di là muovere alla ricerca dei fatti relativi;

3.^o

Che abbiamo la certezza, che non saranno rilasciati passaporti quando trattisi di spazzacamini, compresi nella proibizione, e che non facilmente si rilasceranno nulla ista dalle Municipalità, od altre attestazioni simili, non volendo quelle Autorità impegnare la loro responsabilità;

4.^o

Che, se in Italia, saranno applicate le severe disposizioni vigenti colà, contro l'accattonaggio che s'impone sui Padroni agli spazzacamini, non si rinnoveranno scene brutali, e in ogni evento, i nostri Ottinenti, riconcotti alla frontiera, saranno da noi fatti riconsegnare alle famiglie colle opportune provvidenze;

5.^o

Che, a tale intento, non ci mancherà l'appoggio dei Consolati Svizzeri in Italia, (votti dei provvedimenti in discorso), e quello delle Società di Patronato per li

~ spazzacamini, ipe ora vanno formandosi.

Ci è grata l'occasione, O. S. S., Cari e fedeli
Confederati, per rinnovare l'assicurazione dei senti della
nostra stima distinta, pari considerazione e fedele attacco
~ mento.

Per il Consiglio di Stato,
Il Presidente:
Nap. S. P. P. P.

Il Cons. Seg. di Stato:
H. Lambert

2696.

Bundesrath vom 13. Juni 1874